



LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS

AI COMUNE DI SPRESIANO

Piazza L.Rigo n. 10, 31027 Spresiano

comune.spresiano.tv@pecveneto.it

Alla PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale,

Via Cal di Breda, 116

31100 Treviso

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: Procedura Autorizzatoria unica di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Incidenza Ambientale, Autorizzazione unica per gli impianti di recupero dei rifiuti con Variante Urbanistica e Permesso edilizio ai sensi dell'artt. 27bis e 208 del D.Lgs. 152/2006, art.11 L.R. 4/2016 e L.R. 11/2004. OSSERVAZIONI

La sottoscritta Carchidi Silvana,

nata il 28/12/1959 in Svizzera, C.F. CRCSVN59T68Z133I,

in qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione Legambiente Treviso

visto l'avviso di deposito relativo alla procedura in oggetto, pubblicato sul sito della Provincia di Treviso e nel sito Internet del Comune di Spresiano;

esaminata la documentazione di Progetto depositata presso la Provincia di Treviso e accessibile nella apposita sezione del servizio ecologia;

a nome e per conto dell'associazione osserva quanto segue:

Legambiente Treviso: Via Cornarotta, 9 - 31100 Treviso - C.F.: 01974840264

e-mail: legambiente.treviso@gmail.com

Recapito postale: Legambiente di Treviso c/o Silvana Carchidi Via G. Vecellio n. 21 -31027 Spresiano -Tel 340.6611234



LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS

- 1) la ditta Mosole Spa gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e segnatamente “rifiuti di fresato” in Comune di Spresiano nell’ambito di una cava di ghiaia denominata “Borgo Busco”.

L’attività di cava, tuttora presente, fu autorizzata dalla Regione Veneto ai sensi della legge Regionale 44/1982 il 30 agosto 1983; (dopo tale autorizzazione furono approvate dalla Regione fino ad oggi varie modifiche ed ampliamenti, spesso con il parere negativo del Comune di Spresiano)

Detta legge disponeva all’art. 13 che le aree di potenziale escavazione dovevano essere esclusivamente a destinazione agricola dallo strumento urbanistico comunale (Zone E, ai sensi del DM 1444/1968). Dal combinato disposto delle norme sulla tutela delle zone agricole e dell’art. 21 della citata L.R. 44/1982 si evince che, nell’ambito delle aree assoggettate all’attività di cava, dovevano essere assoggettati a concessione edilizia comunale (ora permesso di costruire), e **pertanto risultavano ammissibili, solo i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.**

In data 4-05-2001, quando la ditta Inerti Sile presenta la domanda di concessione edilizia per *l’Installazione di un impianto di betonaggio e di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi interni all’area di cava “Borgo Busco”,* la commissione edilizia, nel dare parere, fa riferimento alla circolare regionale del Veneto n 4. del 04-02-93 che ribadisce *“ che i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione di cui all’art.21 della l.r. 44 del 1982, sono quelli finalizzati alle seguenti operazioni: estrazione, lavaggio, frantumazione, vagliatura, riquadratura, deposito, pesatura, caricamento, ricovero attrezzi e macchine operatrici, custodia, accesso alla cava, produzione e distribuzione dell’energia e dell’acqua, vendita dei materiali estratti”* e non permette attività di lavorazione con altro materiale riportato.

La recente Legge regionale 13/2018 all’art. 17 nel testo riportato in calce non fa che confermare che nell’ambito delle aree soggette ad escavazione risultano ammissibili esclusivamente gli impianti di “prima lavorazione” del materiale in estrazione.

Detti impianti, a parere dello scrivente, si limitano a quelli di lavaggio, di vagliatura e di frantumazione del materiale estratto con esclusione quindi di qualsiasi tipo di lavorazione che abbia bisogno di apporto di materie prime o semilavorate dall’esterno.



LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS

Si ritiene dunque che qualsiasi attività produttiva diversa da quelle dianzi citate (di prima lavorazione) non possa essere svolta nell'ambito delle cave ma debba necessariamente essere ubicata nelle apposite aree individuate dallo strumento urbanistico comunale e comunque diverse dalle zone agricole.

Senza entrare nel merito di precedenti autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, nel presupposto essenziale che si impieghino rifiuti speciali nella lavorazione, si giudica dunque, in assenza di detto presupposto, incompatibile e pertanto illegittima l'attività industriale di produzione di conglomerati bituminosi all'interno della cava.

Per quanto detto e soprattutto ora, alla luce del fatto che il recente Decreto 28/3/2018 n. 69 il Ministero dell'Ambiente ha stabilito la perdita della qualifica di "rifiuto" al granulato di conglomerato bituminoso cosiddetto "fresato", non si ritiene applicabile al progetto in esame il disposto dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e si chiede pertanto il rigetto della domanda presentata e il conseguente abbandono della variante urbanistica.

2) L'attività all'interno della cava si trova a 100 m dalla prima abitazione, a 500 m dal primo complesso abitativo ed a 1500 m dal centro del paese di Spresiano e pertanto si richiede il rigetto della variante urbanistica.

3) Il Progetto in oggetto che riguarda tale attività di "lavorazione inerti" appare in contrasto con le previsioni vigenti del PRG che classificano l'area a destinazione agricola e in particolare a zona soggetta a recupero Ambientale. L'area di "concessione di cava" è normata dall'art. 22 del PAT adottato con D.C.C. n. 25 del 30.05.2017 che nelle direttive riporta quanto segue "Negli ambiti di cava attivi saranno consentiti solo esclusivamente attività di coltivazione previste dalla concessione regionale sino alla loro naturale conclusione. E' vietata inoltre, qualsiasi attività di lavorazione e trattamento dei derivati non attinenti alla coltivazione di cava in contrasto con la normativa regionale di riferimento." Anche per questo si chiede il rigetto della domanda presentata ed il conseguente abbandono della variante urbanistica.

Spresiano 12 febbraio 2019



LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS

L.R. 13/2018 - Art. 17 - Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l'attività estrattiva.

1. Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione, il comune, a seguito della formalizzazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al Titolo V della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#).

2. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione eventualmente realizzati, sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diverso utilizzo purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.

3. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione della cava, ivi comprese le aree funzionali a servizio degli stessi, possono essere riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e, in quanto tali, restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione del comma 3.